

**CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONE**

IDEM

Art. 1 (Finalità)

(1) La democrazia diretta e quella partecipativa sono, insieme alla democrazia rappresentativa, espressione della volontà dei cittadini e vengono riconosciute come parte della vita democratica dell'Alto Adige. La presente legge mira ad ampliare, rafforzare e rendere accessibili le possibilità e le forme di espressione delle decisioni democratiche.

IDEM

Art. 2 (Definizioni)

(1) Referendum consultivo: il referendum consultivo può essere richiesto su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciali. Al voto possono partecipare tutte le persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno dell'elezione. L'esito del voto non è vincolante.

(2) Referendum abrogativo - iniziativa popolare: il referendum abrogativo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di abrogare una legge vigente. L'esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.

(3) Referendum propositivo - iniziativa popolare: il referendum propositivo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di votare una legge che loro stessi hanno elaborato. L'esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.

(4) Referendum confermativo: con un referendum confermativo le cittadine e i cittadini decidono se una legge varata dal Consiglio provinciale deve entrare in vigore o meno. Sono escluse le leggi approvate a maggioranza di due terzi. La legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, non si applica al referendum confermativo.

(5) Iniziativa popolare: le cittadine e i cittadini elaborano un disegno di legge che presentano al Consiglio provinciale. Questo è tenuto a esaminarlo. Esso può approvarlo invariato o con modifiche, respingerlo o elaborarne uno proprio. Non è

Art. 2 (Definizioni)

(1) Referendum consultivo: il referendum consultivo può essere richiesto su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciali. Al voto possono partecipare tutte le **cittadine e tutti i cittadini** che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età **entro il giorno del referendum**. L'esito del voto non è vincolante.

(2)

IDEM

(3)

IDEM

(4) COMMA ABROGATO

(5)

IDEM

possibile indire un referendum.

(6) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è un processo di partecipazione gestito da una moderatrice/un moderatore nel corso del quale le/i partecipanti discutono di questioni di interesse comune riguardanti lo sviluppo del territorio e della società. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini permette alle persone di partecipare, con un metodo adeguato, alle decisioni di rilevanza per la società. L'obiettivo è coinvolgere le cittadine e i cittadini nel processo decisionale.

(7) L'ufficio per la partecipazione e la formazione politica è insediato presso il Consiglio provinciale e ha il compito di rafforzare la formazione politica della popolazione, accompagnare e sostenere i processi partecipativi e referendari, e garantire un'informazione equilibrata sull'oggetto del referendum.

(6)

IDEM

(7) **L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è una struttura del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Esso può essere insediato presso un istituto scientifico. Ha il compito di consolidare la coscienza democratica, di rafforzare la formazione politica della popolazione, di favorire la comprensione e il consenso per l'autonomia provinciale e di accompagnare e sostenere i processi partecipativi. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è di competenza dell'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, presso il quale è insediato un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma.**

CAPO II REFERENDUM: REQUISITI DI ACCESSO E SVOLGIMENTO

IDEM

Art. 3 (Richiesta di referendum)

(1) La richiesta di referendum contiene il testo di una proposta legislativa, redatta in italiano e/o tedesco, divisa per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia, l'indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte.

(2) La richiesta va presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/i nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme ai fini della vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui delegata.

(3) I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo della proposta legislativa e devono essere numerati progressivamente.

Art. 4 (Limiti sui contenuti)

(1) I referendum non sono ammissibili se riguardano le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia

Art. 3 (Richiesta di referendum)

(1)

IDEM

(2) La richiesta va presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/i nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale. **(ABROGATA LA 2. PARTE DEL 2. COMMA)**

(3) COMMA ABROGATO

Art. 4 (Limiti sui contenuti)

(1) I referendum non sono ammissibili se riguardano le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia e

così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.

(2) La maggioranza delle/dei componenti del Consiglio provinciale appartenenti a un gruppo linguistico può dichiarare, in forma motivata, che la proposta di legge per il referendum o una semplice proposta riguarda la parità e la tutela dei gruppi linguistici oppure è considerata sensibile sotto il profilo etnico-culturale ("sensibilità per un gruppo linguistico").

(3) In questo caso la commissione competente per lo svolgimento dei referendum ("Commissione dei giudici") ai sensi dell'articolo 6, decide se la dichiarazione è ammissibile, motivando la sua decisione. Affinché l'esito sia valido è necessaria, oltre alla maggioranza semplice delle/dei votanti, anche la maggioranza nei Comuni in cui il gruppo linguistico, che ha sollevato la questione della "sensibilità", rappresenta la maggioranza della popolazione.

Art. 5 (Quesito)

(1) Il quesito deve essere formulato in italiano e tedesco; oltre all'indicazione di data, numero, titolo e testo della legge o della parte cui si riferisce, deve essere riportata una formulazione breve che sia chiara e inequivocabile.

(2) La Commissione dei giudici verifica la corrispondenza tra formulazione breve del quesito e del testo completo. La formulazione breve non ha alcuno status giuridico e non può essere oggetto di impugnazione.

Art. 6 (Commissione per i procedimenti referendari)

(1) Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum è istituita la Commissione per i procedimenti referendari (Commissione dei giudici), la quale delibera sull'ammissibilità dei referendum, riesamina i voti contestati e proclama il risultato. La commissione è composta da:

- a) una magistrata/un magistrato del Tribunale di Bolzano;
- b) una magistrata/un magistrato della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- c) una magistrata/un magistrato del Tribunale amministrativo regionale - sezione autonoma per la provincia di Bolzano.

(2) I componenti della Commissione dei giudici sono nominati dalla Giunta provinciale d'intesa con le/i presidenti del Tribunale di Bolzano, della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della sezione autonoma del Tribunale amministrativo regionale; la direttrice/il direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali estrae a sorte dalle terne di nominativi proposti da ciascuno dei sopracitati presidenti di Tribunale una/un componente e una/un componente supplente per ogni foro. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura.

le disposizioni attinenti ai diritti e alla tutela dei gruppi linguistici.

(2) COMMA ABROGATO

(3) COMMA ABROGATO

IDEM

Art. 6 (Commissione per i procedimenti referendari)

(1) **Entro 3 mesi dall'inizio della legislatura** è istituita la Commissione per i procedimenti referendari (Commissione dei giudici), la quale delibera sull'ammissibilità dei referendum, riesamina i voti contestati e proclama il risultato. La commissione è composta da:

- a) una magistrata/un magistrato del Tribunale di Bolzano;
- b) una magistrata/un magistrato della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- c) una magistrata/un magistrato del Tribunale amministrativo regionale - sezione autonoma per la provincia di Bolzano.

(2) I componenti della Commissione dei giudici sono scelti mediante sorteggio; il direttore della struttura provinciale competente in materia elettorale estrae a sorte un componente effettivo e un componente supplente da ciascuna delle tre terne di nominativi proposti dal presidente dell'autorità giudiziaria di cui al comma 1. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura.

(3) Le funzioni di segretaria/segretario della Commissione dei giudici sono svolte dalla direttrice/dal direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali, o da persona da essa/esso incaricata.

(4) La Commissione dei giudici elegge fra le proprie/i propri componenti una/un presidente che convoca le sedute e le presiede, e una/un vicepresidente. La Commissione decide a maggioranza in presenza di tutti le/i componenti.

(5) Alle/ai componenti della Commissione dei giudici spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per le commissioni a rilevanza esterna.

Art. 7 (Verifica dell'ammissibilità)

(1) Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum, la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente sulla competenza provinciale sulla materia oggetto del referendum, sulla conformità della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e alle limitazioni risultanti dall'ordinamento giuridico comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di referendum, le/i proponenti possono richiedere un'audizione della Commissione dei giudici per precisare in forma concisa le proprie argomentazioni giuridiche sulla questione dell'ammissibilità. L'audizione non è pubblica.

(2) La ripartizione provinciale Servizi centrali comunica alle/ai proponenti le eventuali riserve espresse dalla Commissione dei giudici nell'ambito della verifica ai sensi del comma 1. Entro 10 giorni le/i proponenti possono integrare o riformulare la richiesta di referendum; in seguito la Commissione dei giudici è chiamata a deciderne l'ammissibilità. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si può procedere alla raccolta delle firme.

(3) La ripartizione provinciale Servizi centrali informa le/i proponenti sulla decisione riguardo all'ammissibilità del referendum. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si comunica che i fogli per la raccolta delle firme devono essere presentati per la vidimazione.

(4) Entro due giorni lavorativi dalla decisione della Commissione dei giudici, la ripartizione provinciale servizi centrali invia in forma digitale i fogli vidimati alle/ai proponenti e ai Comuni.

(3) Le funzioni di segretaria/segretario della Commissione dei giudici sono svolte dalla direttrice/dal direttore della **struttura provinciale competente in materia elettorale**, o da persona da essa/esso incaricata.

(4) IDEM

(5) IDEM

Art. 7 (Verifica dell'ammissibilità)

(1) **Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente in merito alla competenza provinciale sulla materia oggetto del referendum, alla conformità della richiesta alle norme costituzionali e dello Statuto di autonomia e alle limitazioni risultanti dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nonché in merito ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di referendum i proponenti possono richiedere un'audizione della Commissione dei giudici per presentare in forma concisa le proprie argomentazioni giuridiche sulla questione dell'ammissibilità. L'audizione non è pubblica.**

(2) **La struttura provinciale competente in materia elettorale comunica ai/alle proponenti le eventuali riserve espresse dalla Commissione dei giudici nell'ambito della verifica ai sensi del comma 1. Entro 10 giorni i proponenti possono integrare o riformulare la richiesta di referendum; in seguito la Commissione dei giudici è chiamata a deciderne l'ammissibilità. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si può procedere alla raccolta delle firme.**

(3) **La struttura provinciale competente in materia elettorale informa le/i proponenti sulla decisione riguardo all'ammissibilità del referendum. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si comunica che i fogli per la raccolta delle firme devono essere presentati per la vidimazione**

(4) **I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo della proposta sottoposta a referendum e devono essere numerati progressivamente.**

Art. 8 (Raccolta e presentazione delle firme)

(1) Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 4 ("referendum"), possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine/cittadini iscritte/i nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale. L'elettrice/elettore appone in calce al testo proposto contenente la dichiarazione che le/gli è stata esibita la proposta di legge, la propria firma e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della decisione di ammissione del referendum e la vidimazione dei moduli.

(2) La firma dell'elettrice/elettore è autenticata:

- a) da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d'appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;
- b) dalla/dal presidente della Provincia, dalla/dal presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle consigliere/dai consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al presidente della Provincia;
- c) dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente o vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;
- d) dalla/dal presidente ovvero dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;
- e) dalle funzionarie/dai funzionari incaricati dalla/dal presidente della Provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal presidente della comunità comprensoriale.

(3) L'autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

(4) I Comuni e le comunità comprensoriali sono obbligati a tenere a disposizione i fogli per le firme in tutti gli uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari. Le funzionarie/i funzionari sono incaricate/i dalla sindaca/dal sindaco o dalla/dal presidente della comunità comprensoriale di autenticare le firme.

(5) Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori depositano i relativi fogli presso la ripartizione provinciale Servizi centrali.

Art. 8 (Raccolta e presentazione delle firme)

(1) Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 3, possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. L'elettrice/L'elettore appone la propria firma su un foglio vidimato contenente la dichiarazione da cui risulta che le/gli è stato esibito il progetto di legge oggetto del referendum; accanto alla propria firma indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione sull'ammissibilità del referendum.

(2) La firma dell'elettrice/elettore è autenticata:

- a) IDEM
 - b) IDEM
 - c) dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente o vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune **in cui esercitano le loro funzioni**;
 - d) IDEM
 - e) IDEM
- (3) IDEM

(4) I Comuni e le comunità comprensoriali sono obbligati a tenere a disposizione i fogli per le firme in un numero di uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari che sia adeguato all'espletamento di tale servizio per il pubblico. Le funzionarie/i funzionari sono incaricate/i dalla sindaca/dal sindaco o dalla/dal presidente della comunità comprensoriale di autenticare le firme.

(5) Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori depositano i relativi fogli presso la **struttura provinciale competente in materia elettorale**.

Art. 9 (Esame di procedibilità)

(1) Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna delle firme la ripartizione provinciale Servizi centrali verifica:

- a) la regolarità delle firme raccolte, conteggiando anche le firme delle promotrici/dei promotori;
- b) se la legge o le singole disposizioni di legge oggetto del referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate.

(2) Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di firme valide necessarie o la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate nei loro contenuti essenziali, la Commissione dei giudici dichiara l'improcedibilità del referendum.

(3) Nel caso in cui la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate parzialmente o modificate in parti non essenziali, sono sottoposte a referendum le disposizioni che sono rimaste in vigore o hanno subito modifiche solo marginali. In tal caso la Commissione adegua o riformula il quesito d'intesa con le promotrici e i promotori.

(4) Al referendum confermativo si applicano le modalità previste dall'articolo 12.

(5) Conclusa la verifica, la Commissione dei giudici inoltra gli atti all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla/al presidente della Provincia.

(6) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione fornisce assistenza e consulenza giuridica nella stesura del quesito e durante i lavori preparatori ai sensi dell'articolo 25.

Art. 10 (Indizione del referendum e scadenze)

(1) Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione sulla procedibilità del referendum, la/il presidente della Provincia fissa la data del referendum durante la successiva sessione primaverile (15 marzo - 15 giugno) o autunnale (15 settembre - 15 dicembre). Nel relativo decreto è riportato anche il quesito con la formulazione breve in forma comprensibile che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori.

(2) Se conformemente alle presenti disposizioni è stata dichiarata l'ammissibilità di più referendum, essi si svolgono contemporaneamente, in una sola votazione e nello stesso giorno. Lo svolgimento di uno o più di essi può essere rinviato a data

Art. 9 (Esame di procedibilità)

(1) Entro 30 giorni lavorativi dalla consegna delle firme la Commissione dei giudici verifica:

- a) la regolarità delle firme raccolte, conteggiando anche le firme delle promotrici/dei promotori;
- b) se la legge o le singole disposizioni di legge oggetto del referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate

(2) IDEM

(3) IDEM

(4) COMMA ABROGATO

(5) IDEM

(6) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione fornisce assistenza e consulenza giuridica nella stesura del quesito e durante i lavori preparatori ai sensi dell'articolo 25, **avvalendosi a tal fine dell'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.**

Art. 10 (Indizione del referendum e scadenze)

(1) Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione in merito alla procedibilità della proposta di referendum, la/il presidente della Provincia fissa la data del referendum che dovrà svolgersi di domenica durante la successiva sessione primaverile (15 marzo -15 giugno) o autunnale (15 settembre -15 dicembre). Nel relativo decreto, da emanarsi non più tardi di 45 giorni e non prima di 60 giorni dalla data di svolgimento del referendum, è riportato anche il quesito che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori, inclusa la formulazione breve in forma comprensibile

(2) IDEM

diversa, se nello stesso anno sono già stabiliti ulteriori referendum a livello nazionale, regionale o provinciale ai sensi della legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, contemporaneamente ai quali possano svolgersi detto o detti referendum.

(3) Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Esso è reso noto anche con manifesti, da affiggere per disposizione dei Comuni almeno 30 giorni prima della data del referendum stesso.

IDEM

(4) Ogni attività e operazione relativa allo svolgimento del referendum è sospesa nei sei mesi che precedono la fine della legislatura del Consiglio provinciale. Nel mese successivo all'elezione del nuovo Consiglio provinciale non si possono indire referendum.

(4) Ogni attività e operazione relativa allo svolgimento del referendum è sospesa nei sei mesi che precedono la fine della legislatura del Consiglio provinciale. Nel mese successivo all'elezione del nuovo Consiglio provinciale non si possono **avviare** referendum.

(4-bis) Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione o una sostanziale modifica della legge o di singole disposizioni di legge cui si riferisce il referendum, la/il presidente della Provincia, sentita la commissione di cui all'articolo 6, dichiara che il referendum non avrà luogo.

(5) Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum è intervenuta l'abrogazione parziale o una modifica non sostanziale della legge o delle disposizioni di legge da sottoporre a referendum, esso si svolge sul quesito adeguato o riformulato dalla Commissione dei giudici d'intesa con le promotrici/i promotori.

(5)

IDEM

(6) In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze per cui si è deciso di presentare detto referendum, le promotrici/i promotori possono presentare alla ripartizione provinciale Servizi centrali, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia che fissa la data del referendum, una comunicazione motivata con cui si chiede di considerare decaduto il referendum stesso. Tale comunicazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione congiuntamente al decreto della/del presidente della Provincia che dichiara decaduto il referendum.

(6) In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze per cui si è deciso di presentare detto referendum, le promotrici/i promotori possono presentare alla **struttura provinciale competente in materia elettorale**, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia che fissa la data del referendum, una comunicazione motivata con cui si chiede di considerare decaduto il referendum stesso. Tale comunicazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione congiuntamente al decreto della/del presidente della Provincia che dichiara decaduto il referendum.

Art. 11 (Validità del referendum)

(1) L'esito dei referendum, escluso il referendum consultivo, è valido se al voto ha partecipato almeno il 25 per cento degli aventi diritto. I referendum consultivi sono validi in ogni caso.

IDEM

Art. 12 (Svolgimento del referendum confermativo su leggi provinciali)

(1) Le leggi provinciali che non sono state approvate a maggioranza di due terzi possono essere sottoposte a un referendum confermativo. La richiesta di

referendum va presentata all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 20 giorni dall'approvazione della legge in Consiglio. La presentazione va protocollata. La richiesta deve recare il titolo della legge provinciale e la data della sua approvazione in Consiglio provinciale.

ARTICOLO ABROGATO

(2) Se la richiesta viene fatta dagli elettori/dalle elettrici, deve essere presentata da almeno 300 promotrici/promotori. Nella richiesta devono essere riportati nome, cognome e residenza dei singoli promotori/delle singole promotrici; inoltre va indicata la persona alla quale inviare le comunicazioni previste dal procedimento. Congiuntamente alla richiesta è necessario presentare il certificato comprovante l'iscrizione delle promotrici/dei promotori nelle liste elettorali di un comune dell'Alto Adige.

(3) L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica entro due giorni lavorativi la validità delle 300 firme. Se sono valide, la richiesta viene inoltrata immediatamente alla Commissione dei giudici, che deve procedere alla verifica entro ulteriori 10 giorni. Se è accertata la validità della richiesta, viene fatta immediatamente comunicazione alla/al presidente della Provincia, che sottoscrive il decreto per la sospensione della legge provinciale.

(4) Successivamente alla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia il procedimento prosegue ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 10.

CAPO III INIZIATIVA POPOLARE

IDEM

Art. 13 (Presupposti)

(1) L'iniziativa popolare relativamente alle leggi provinciali è esercitata da almeno 8.000 elettrici/elettori iscritte/iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

IDEM

Art. 14 (Richiesta di iniziativa popolare)

(1) La richiesta di avvio di un'iniziativa popolare contiene il testo del progetto di legge, redatto in italiano e tedesco, diviso per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia, l'indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte.

IDEM

(2) La richiesta è presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme per la vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui

delegata.

(3) I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge e devono essere numerati progressivamente.

Art. 15 (Raccolta e presentazione delle firme)

(1) L'elettrice/elettore appone in calce al progetto di legge la propria firma e accanto alla stessa sono indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto.

(2) La firma dell'elettrice/elettore è autenticata:

- a) da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d'Appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;
- b) dalla/dal presidente della Provincia, dalla/dal presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle/dai componenti del Consiglio provinciale che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al presidente della Provincia;
- c) dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente e dalla/dal vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;
- d) dalla/dal presidente o dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;
- e) dalle funzionarie/dai funzionari incaricate/incaricati dalla/dal presidente della Provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal presidente della comunità comprensoriale.

(3) L'autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

(4) Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, le promotrici/i promotori depositano i relativi fogli presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 16 (Verifica di ammissibilità)

(1) L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica e conteggia le firme al fine di accertare l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

Art. 15 (Raccolta e presentazione delle firme)

(1) L'elettrice/elettore appone in calce al progetto di legge, **cui è acclusa la dichiarazione che il medesimo le/gli è stato presentato**, la propria firma e accanto alla stessa sono indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto.

(2) La firma dell'elettrice/elettore è autenticata:

- a) IDEM
- b) IDEM
- c) dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente e dalla/dal vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune **in cui esercitano le loro funzioni**;

d) IDEM

e) IDEM

(3) IDEM

(4) IDEM

IDEM

- (2) L'iniziativa popolare è dichiarata inammissibile, se
- a) le firme non sono state depositate entro quattro mesi dalla data di restituzione dei fogli vidimati;
 - b) il numero minimo di firme necessarie non è stato raggiunto.

(3) Se l'iniziativa popolare è risultata ammissibile, la/il presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. In seguito alla trattazione da parte della commissione legislativa o trascorsi sei mesi dall'assegnazione senza che la commissione legislativa abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi.

(4) In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze che hanno determinato l'iniziativa popolare, le promotrici/i promotori possono ritirarla presentando all'Ufficio di presidenza una comunicazione motivata. La suddetta comunicazione deve essere presentata prima che il Consiglio provinciale abbia votato il passaggio alla discussione articolata. La presente comunicazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO IV DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA – PROCESSI PARTECIPATIVI – CONSIGLIO DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI

IDEM

Art. 17 (Consiglio delle cittadine e dei cittadini - finalità)

(1) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini quale processo partecipativo ha come obiettivo di coinvolgere nel processo politico la popolazione e le sue competenze e conoscenze su questioni che riguardano la collettività.

(2) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni ma esprime suggerimenti e raccomandazioni che potranno essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale.

Art. 17 (Consiglio delle cittadine e dei cittadini)

(1) All'occorrenza l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale istituisce a tempo determinato, con propria delibera approvata all'unanimità, un Consiglio delle cittadine e dei cittadini con il compito di esaminare una questione specifica d'interesse collettivo concernente la provincia, incaricando degli aspetti organizzativi l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Un Consiglio delle cittadine e dei cittadini va comunque istituito e riunito su richiesta di 300 cittadine e cittadini, a condizione che vengano rispettate le condizioni succitate, prescindendo in tal caso dall'unanimità.

(2) È attribuita facoltà all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di emanare con proprie deliberazioni disposizioni attuative.

(3) Al termine di ogni seduta del Consiglio delle cittadine e dei cittadini viene redatta una relazione. Questa viene trasmessa ai/alle componenti del Consiglio delle cittadine e dei cittadini e ai consiglieri/alle consigliere provinciali ed è pubblicata sul sito del Consiglio provinciale.

Art. 18 (Strumento di partecipazione della cittadinanza - svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini)

(1) Lo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini si articola in tre fasi: il Consiglio delle cittadine e dei cittadini, l'evento pubblico e l'inoltro dei risultati ai responsabili delle decisioni.

(2) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione si occupa della pianificazione e dello svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini. L'intero processo è gestito da moderatrici e moderatori. L'accompagnamento del processo e la moderazione avvengono secondo il principio dell'obiettività e non influiscono in alcun modo sui contenuti.

(3) Dopo che i risultati sono stati presentati e trasmessi ai responsabili delle decisioni, il Consiglio delle cittadine e dei cittadini si scioglie. Per trattare nuove tematiche e quesiti è necessario convocare nuovi Consigli delle cittadine e dei cittadini.

ARTICOLO ABROGATO

Art. 19 (Procedura formale - Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini)

(1) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dedicato a questioni riguardanti la legislazione o l'amministrazione provinciale si tiene su richiesta di 300 cittadine e cittadini.

(2) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione tiene un registro nel quale vanno inserite tutte le proposte tematiche presentate dalla popolazione per lo svolgimento dei Consigli delle cittadine e dei cittadini.

(3) Per la convocazione è sufficiente la descrizione generale della tematica in oggetto. Gli atti amministrativi rivolti a una determinata persona non possono essere oggetto di un Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

(4) In presenza dei requisiti necessari per lo svolgimento di un Consiglio per le cittadine e i cittadini, l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione invita le persone legittimate a parteciparvi.

ARTICOLO ABROGATO

Art. 20 (Consiglio delle cittadine e dei cittadini - svolgimento)

(1) Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è composto da almeno 12 persone iscritte nell'apposita lista, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La procedura di selezione avverrà mediante campionamento stratificato secondo gruppo linguistico, genere ed età.

(2) La partecipazione al Consiglio delle cittadine e dei cittadini è su base volontaria ma vincolante. In un periodo di tempo limitato, ovvero 1,5 giorni, il gruppo elabora idee, spunti e raccomandazioni unanimemente condivise su una problematica specifica.

(3) Il risultato è una dichiarazione congiunta e unanimemente condivisa.

ARTICOLO ABROGATO

Art. 21 (Evento pubblico)

(1) Entro tre settimane dallo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione organizza un evento pubblico durante il quale vengono presentati ed esposti i risultati.

(2) L'evento è reso pubblico in modo adeguato.

(3) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione riassume lo svolgimento e l'esito dell'evento in un rapporto.

ARTICOLO ABROGATO

Art. 22 (Relazione sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini)

(1) I rapporti sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini e sull'evento pubblico confluiscano nella relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

ARTICOLO ABROGATO

Art. 23 (Inoltro ai responsabili delle decisioni, pubblicazione)

(1) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. L'Ufficio di presidenza la inoltra alla Giunta provinciale o al Consiglio provinciale a seconda della competenza.

(2) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini e la pubblica sul sito internet del Consiglio provinciale.

(3) Se la relazione contiene indicazioni concrete che riguardano la legislazione o l'amministrazione provinciali, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale la tratta entro 60 giorni. Le promotrici/i promotori del Consiglio delle cittadine e dei cittadini, le/i partecipanti e la cittadinanza sono informati in maniera adeguata dei risultati.

ARTICOLO ABROGATO

**CAPO V
INFORMAZIONE, TRASPARENZA, FORMAZIONE POLITICA**

IDEM

Art. 24 (Ufficio per la formazione politica e la partecipazione)

(1) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è insediato presso il Consiglio provinciale.

(2) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha i seguenti compiti:

- a) rafforzamento della formazione politica della popolazione;
- b) l'educazione civica;
- c) informazione sull'oggetto dei referendum;
- d) organizzazione dei Consigli delle cittadine e dei cittadini;
- e) attività informativa mirata su tematiche critiche;
- f) promozione di spunti per formazioni, training e coaching nel settore della formazione politica, della partecipazione e della democrazia diretta;
- g) costruzione di reti sovraregionali.

Art. 24 (Ufficio per la formazione politica e la partecipazione)

(1) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è una struttura del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Esso può essere insediato presso un istituto scientifico.

(2) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha il compito di adottare misure idonee a:

- a) **consolidare la coscienza democratica;**
- b) **promuovere la formazione politica della popolazione;**
- c) **favorire una maggiore comprensione delle questioni politiche;**
- d) **favorire in particolare la comprensione per l'autonomia provinciale;**
- e) **rendere accessibili al pubblico informazioni relative alle funzioni di cui alle lettere da a) a d), tenendo conto dei diversi livelli di**

- competenza;
- f) mettere a disposizione degli istituti scolastici materiale didattico relativo alle funzioni di cui alle lettere da a) a d), tenendo conto delle scuole di diverso grado e tipologia e dei diversi livelli di competenza;
- g) organizzare i Consigli delle cittadine e dei cittadini;
- h) fornire spunti per attività di formazione, training e coaching nel settore della formazione politica;
- i) motivare alla partecipazione alla politica;
- j) favorire la creazione di reti sovraregionali.

(3) L'ufficio lavora in collaborazione con gli uffici, le istituzioni e le associazioni attivi nel campo della formazione politica.

(3) L'ufficio lavora in collaborazione con gli uffici, le istituzioni e le associazioni attivi nel campo della formazione politica. Per l'adempimento dei suoi compiti può avvalersi dei seguenti uffici del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano: ufficio affari legislativi e legali, ufficio traduzioni, ufficio cerimoniale, comunicazione e relazioni pubbliche.

(4) L'ufficio opera in modo indipendente e imparziale. Non può subire condizionamenti politici di alcun tipo. Il piano di attività viene presentato all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale che lo deve valutare e approvare. Il bilancio per il piano di attività viene fissato annualmente d'intesa con il consiglio di amministrazione ai sensi del comma 5. L'ufficio riferisce annualmente al Consiglio provinciale sulle sue attività.

(4) L'ufficio svolge le sue funzioni in modo indipendente, fatto salvo quanto previsto al presente comma, ed è comunque tenuto a operare in maniera politicamente equilibrata. Non può subire condizionamenti politici di alcun tipo e pertanto l'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione, che vigila sull'indipendenza e sull'equilibrio politico dell'ufficio, funge da punto di contatto e interfaccia ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24-bis. L'ufficio è tenuto a fornire informazioni all'organismo di raccordo in qualsiasi momento e senza eccezioni.

(5) L'ufficio è controllato da un consiglio di amministrazione e assistito da un comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione garantisce la pluralità di opinione e impedisce un orientamento unilaterale. È composto da una/un componente di ogni gruppo consiliare ed è eletto dal Consiglio provinciale su proposta dei gruppi all'inizio della legislatura. La/Il presidente è nominata/o tra i componenti. Il comitato scientifico è composto da due esperte/esperti per ognuno dei seguenti settori: formazione politica, pedagogia, comunicazione e scienze giuridiche. Vengono elette/eletti all'inizio della legislatura dal Consiglio provinciale, per metà su proposta della maggioranza e per metà su proposta della minoranza. Le/I componenti del comitato scientifico possono essere riconfermate/i al massimo una volta.

(5) Entro i primi cinque mesi di ogni anno, l'ufficio trasmette il rapporto di attività dell'anno precedente all'organismo di raccordo, che a sua volta lo inoltra all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale per l'approvazione. Inoltre, l'ufficio trasmette il suo programma di attività all'organismo di raccordo entro il 15 settembre di ogni anno. L'organismo di raccordo sottopone il programma di attività, accompagnato, se necessario, dal suo parere e/o dalle sue raccomandazioni, all'approvazione da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(6) L'organico dell'ufficio e le relative assunzioni verranno stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

(6) Qualsiasi comunicazione da parte dell'ufficio dovrà avvenire in modo che esso venga percepito come struttura del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, che opera nel rispetto dei principi di questa istituzione. In tal senso esso è tenuto a collaborare con l'organismo di raccordo e con l'ufficio cerimoniale, comunicazione e relazioni pubbliche del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(7) L'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, che è responsabile dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione,

ha la facoltà, con proprie deliberazioni, di stipulare convenzioni e di emanare disposizioni attuative.

Art. 24-bis (Organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione)

1. Al fine di garantire l'indipendenza e l'equilibrio politici dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione, è istituito presso l'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma.

2. L'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione svolge le seguenti funzioni:

- a) funge da punto di contatto e interfaccia nei rapporti fra l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione e gli organi, i gruppi consiliari, i consiglieri e le consigliere nonché gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;
- b) monitora l'indipendenza e l'equilibrio politico dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 4;
- c) esprime pareri e raccomandazioni in merito al piano di attività dell'ufficio per la formazione politica;
- d) svolge su disposizione dell'ufficio di presidenza l'attività di controllo del rispetto delle convenzioni stipulate e delle disposizioni attuative emanate con delibera dell'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 24, comma 7;
- e) informa il Consiglio provinciale sull'oggetto dei referendum e organizza gli eventi informativi;
- f) svolge attività di informazione mirata su temi politicamente sensibili o di interesse generale;
- g) svolge attività didattiche sui temi di cui alla lettera f).

3. L'organismo di raccordo opera secondo le direttive dell'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed è tenuto in ogni caso a garantire l'indipendenza e l'equilibrio politico dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'organismo di raccordo può avvalersi degli uffici del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e, per quanto riguarda le funzioni di cui al comma 2, lettere f) e g), anche dell'ufficio per la formazione politica. Nell'ambito delle sue attività si consulta con l'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e lo tiene costantemente informato, sia sulle attività dell'ufficio per la formazione politica che sulle proprie, in particolare per quanto riguarda le funzioni di cui al comma 2, lettere f) e g), anche dell'ufficio per la formazione politica. Nell'ambito delle sue attività si consulta con l'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e lo tiene costantemente informato, sia sulle attività dell'ufficio per la formazione

politica che sulle proprie, in particolare per quanto riguarda le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e, se del caso, d) ed e). Per quanto concerne la funzione di cui al comma 2, lettera f), l'organismo di raccordo può sottoporre all'ufficio di presidenza proposte concrete o ricevere da quest'ultimo direttive al riguardo; sia le proposte che le direttive devono essere approvate all'unanimità.

4. L'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha nel proprio organico una/un dipendente in servizio o in posizione di comando presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 25 (Informazione)

(1) Le cittadine/i cittadini hanno il diritto di essere informate/informati dal Consiglio provinciale sull'oggetto dei referendum. Le informazioni del Consiglio provinciale alla popolazione devono essere chiare, comprensibili, obiettive, imparziali, complete, di facile lettura, e orientate al gruppo di destinatari.

(2) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è responsabile dell'informazione.

(3) La Provincia finanzia opuscoli informativi ed eventi informativi soltanto se entrambe le parti sono rappresentate in egual misura.

(4) Prima di ogni votazione devono essere organizzati degli eventi informativi che diano uguale spazio a entrambe le parti. Gli eventi possono essere promossi dalla Provincia nell'ambito della formazione politica. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. Anche gli eventi organizzati ai fini dell'elaborazione partecipativa possono essere incentivati nell'ambito della formazione politica.

(5) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione ne supervisiona lo svolgimento e funge da organizzatore qualora rilevi che non vengono organizzati sufficienti eventi informativi.

(6) Tutti i mezzi di comunicazione, anche i social media, sono considerati canali informativi.

Art. 26 (Opuscolo informativo per tutte le famiglie)

(1) Prima di un referendum si invia un opuscolo informativo nelle lingue provinciali a tutte le famiglie, il quale viene pubblicato anche sui principali canali di

Art. 25 (Informazione)

(1) IDEM

(2) **L'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è responsabile, in base alle direttive dell'ufficio di presidenza, dell'attività informativa del Consiglio provinciale, presso il quale è insediato.**

(3) IDEM

(4) Prima di ogni votazione devono essere organizzati degli eventi informativi che diano uguale spazio a entrambe le parti. **L'organizzazione è di competenza dell'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione, istituito presso l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.** Anche gli eventi organizzati ai fini dell'elaborazione partecipativa possono essere incentivati nell'ambito della formazione politica.

(5) **L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione ne supervisiona lo svolgimento e può attivarsi dopo essersi consultato con l'organismo di raccordo.**

(6) IDEM

Art. 26 (Opuscolo informativo per tutte le famiglie)

(1) IDEM

informazione. Le informazioni devono rispettare i principi dell'articolo 25 e pervenire alle famiglie almeno 10 giorni prima della votazione.

(2) L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione crea un gruppo di redazione composto in egual misura da rappresentanti di entrambe le posizioni.

(3) La redazione avviene congiuntamente e deve esservi consenso sui contenuti. Se si aggiungono opinioni o commenti, essi devono sempre tenere conto di entrambe le posizioni.

(4) Tutti i partiti rappresentati in Consiglio provinciale possono in egual misura fornire indicazioni di voto nell'opuscolo destinato alle famiglie.

Art. 27 (Trasparenza)

(1) Tutti coloro che hanno sostenuto spese dirette o indirette per il referendum devono darne comunicazione corredata di rendicontazione entro 60 giorni dal referendum all'Ufficio di presidenza, che provvederà a inoltrare i documenti all'Organismo di valutazione.

(2) L'ammontare e la provenienza dei fondi utilizzati per la propaganda verranno pubblicati sul sito del Consiglio provinciale.

(3) Le cittadine e i cittadini possono inoltre comunicare all'Ufficio di presidenza le spese per la propaganda sostenute da terzi e consegnare i giustificativi corrispondenti. L'Ufficio di presidenza verifica questi dati e li pubblica eventualmente sul sito del Consiglio provinciale con l'annotazione "Spese di propaganda non denunciate".

Art. 28 (Parità di accesso ai mezzi di informazione)

(1) Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, 48 ore prima della votazione scatta il divieto di ingerenza politica, mediatica e pubblica, in aggiunta alle disposizioni sulla par condicio.

(2) I media devono garantire a tutti i partiti tariffe e condizioni uguali per lo spazio pubblicitario.

(2) La redazione è costituita con deliberazione unanime dell'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano su proposta della/del presidente del Consiglio provinciale ed è composta in egual misura da rappresentanti della parte sostenitrice e di quella oppositrice. Tale deliberazione dovrà specificare il numero di componenti della redazione e la scadenza del suo mandato. L'assegnazione del personale avverrà previo parere obbligatorio rilasciato dai gruppi consiliari su richiesta della/del presidente del Consiglio provinciale e dovrà tenere conto della consistenza dei gruppi linguistici così come sono rappresentati nel Consiglio provinciale, dell'equilibrata rappresentanza di genere nonché, se possibile, della consistenza proporzionale fra maggioranza e minoranza.

(3)

IDEM

(4) Tutti i gruppi rappresentati in Consiglio provinciale, tenuto conto della loro consistenza, possono fornire indicazioni di voto nell'opuscolo destinato alle famiglie.

ARTICOLO ABROGATO

IDEM

(3) Il Comitato provinciale per le comunicazioni verifica la parità di trattamento nella pubblicità. La/Il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni funge da istanza di garanzia e controllo a tutela della parità di trattamento.

(4) Il Comitato provinciale per le comunicazioni osserva e valuta la situazione prima dei referendum. Può inoltre, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale, effettuare studi, monitoraggi o analisi.

CAPO VI **ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Art. 29 (Abrogazioni e revisione periodica)

(1) È abrogata la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11.

(2) La commissione legislativa competente è tenuta, se necessario, ad adeguare alle situazioni ed esigenze attuali la presente legge almeno una volta in ogni legislatura.

Art. 30 (Rimborso spese)

(1) Alle promotrici/ai promotori di referendum spetta, su richiesta, un rimborso spese nella misura di 1 euro per ogni firma valida, fino al raggiungimento del numero minimo necessario. A tale scopo è indispensabile che la competente commissione legislativa del Consiglio provinciale accerti la competenza provinciale nella materia oggetto dell'iniziativa popolare ovvero la Commissione dei giudici dichiarari l'ammissibilità del referendum.

(2) La relativa richiesta va presentata a seconda della competenza all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla ripartizione provinciale Servizi centrali. Essa deve indicare il nome della persona delegata a ricevere l'intero importo con effetto liberatorio.

CAPO VI **ABROGAZIONI, ALTRE DISPOSIZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

IDEM

Art. 30 (Rimborso spese)

(1) Alle promotrici/ai promotori **di iniziativa popolare e** di referendum spetta, su richiesta, un rimborso spese nella misura di 1 euro per ogni firma valida, fino al raggiungimento del numero minimo necessario. A tale scopo è indispensabile che la competente commissione legislativa del Consiglio provinciale accerti la competenza provinciale nella materia oggetto dell'iniziativa popolare ovvero la Commissione dei giudici dichiarari l'ammissibilità del referendum.

(2) La relativa richiesta va presentata a seconda della competenza all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla **struttura provinciale competente in materia elettorale**. Essa deve indicare il nome della persona delegata a ricevere l'intero importo con effetto liberatorio.

Art. 30-bis (Disciplina della votazione)

(1) **Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, possono partecipare ai referendum tutte le cittadine iscritte e tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Bolzano e aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.**

(2) **In occasione di referendum consultivo ai sensi dell'articolo 2, comma 1,**

hanno diritto al voto tutte le cittadine iscritte e tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali generali del Comune nonché in apposite liste elettorali aggiunte che il giorno della votazione abbiano compiuto sedici anni e che posseggano i requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Oltre all'approntamento delle liste elettorali generali, il 45° giorno antecedente la votazione la/il responsabile dell'ufficio elettorale del Comune stila un'apposita lista elettorale aggiunta, in duplice copia, nella quale, distinto per maschi e femmine, iscrive le/gli aventi diritto ai sensi del periodo precedente e che sono iscritte/i nei registri anagrafici del Comune (Registro della popolazione residente - APR e Anagrafe degli italiani residenti all'estero - A.I.R.E.) e che abbiano compiuto il giorno della votazione gli anni sedici ma non ancora gli anni diciotto. Per le iscritte e gli iscritti in questa lista elettorale aggiunta la sindaca/il sindaco rilascia un'apposita attestazione di ammissione al voto, la quale deve essere notificata alle interessate ed agli interessati in tempo utile. Non oltre il 30° giorno antecedente la votazione devono essere effettuate le iscrizioni alle liste elettorali aggiunte a causa dell'acquisto della cittadinanza, della mancata iscrizione, del riacquisto dei diritti politici, della ricomparsa di una/un irreperibile oppure dell'iscrizione d'ufficio. Entro il 15° giorno antecedente la votazione vengono cancellati dalle predette liste elettorali aggiunte eventuali aventi diritto al voto che fossero deceduti entro detto termine. Le liste elettorali aggiunte corrette ai sensi del predetto comma vengono approvate per la votazione da parte della commissione o sottocommissione elettorale mandamentale.

(3) Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, escluse quelle sul voto per corrispondenza.

Art. 31 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente del "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto all'interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

IDEM

**Testo attuale della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4,
Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni**

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE

Art. 1 (Istituzione)

(1) È istituito il Consiglio dei comuni, di seguito denominato Consiglio, quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale.

IDEM

(2) Il Consiglio ha sede presso il Consiglio provinciale.

Art. 2 (Composizione, elezione e nomina dei componenti)

(1) La composizione del Consiglio si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni e delle comunità comprensoriali e, in rapporto al numero delle assessorie comunali e delle sindache, la rappresentanza delle donne.

(2) Possono far parte del Consiglio solo sindaci e assessori comunali di comuni altoatesini nonché ex sindaci di tali comuni. La funzione di componente del Consiglio è incompatibile con la carica di consigliere provinciale, di parlamentare e di parlamentare europeo.

(3) Il Consiglio è composto da:

- a) tre componenti designati dal comune capoluogo; due di essi appartengono al gruppo linguistico italiano;
- b) un componente designato da ciascuno dei comuni con più di 20.000 abitanti, escluso il comune capoluogo;
- c) un componente eletto dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico ladino;
- d) due componenti eletti dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico italiano; non partecipano comunque al voto i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b);
- e) un componente eletto dai sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.200 abitanti, diversi da quelli che hanno diritto di voto nelle elezioni di cui alle lettere c) e d);

IDEM

f) sette componenti eletti dai sindaci dei gruppi di comuni ricadenti nel territorio delle comunità comprensoriali; ciascun gruppo di comuni esprime un componente; non partecipano all'elezione i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b), e i sindaci che hanno diritto di voto nelle elezioni di cui alle lettere c), d) ed e);

g) un componente eletto dall'assemblea dei sindaci di tutti i comuni.

(4) Tutte le elezioni hanno luogo lo stesso giorno, nell'ambito dell'assemblea generale dei sindaci, entro quattro mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono designati entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni. L'elezione di cui alla lettera g) del comma 3 ha luogo dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni di cui a tutte le altre lettere.

(5) Qualora il risultato di tutte le elezioni sia tale che la composizione del Consiglio non rispecchi la consistenza dei gruppi linguistici, le elezioni dei sette componenti di cui alla lettera f) del comma 3 sono nulle e si procede lo stesso giorno a nuove votazioni. Lo stesso vale qualora nel Consiglio non risultino rappresentati entrambi i sessi, salvo il caso in cui tutti i sindaci dei comuni appartengano allo stesso sesso.

(6) Le elezioni sono convocate dal Presidente del Consiglio provinciale. Sono elettori i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni. Le votazioni, che avvengono a scrutinio segreto, sono valide se partecipa all'assemblea generale dei sindaci, complessivamente, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni sindaco può esprimere una preferenza. Per ciascun raggruppamento sono eletti coloro che hanno ottenuto più voti di preferenza; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

(7) Il regolamento del Consiglio stabilisce le ulteriori norme necessarie per le elezioni, in particolare per quanto riguarda il luogo e gli orari, la direzione delle operazioni, la presentazione di eventuali candidature ufficiali, lo scrutinio, la proclamazione dei risultati, la ripetizione di elezioni non valide, l'indizione di elezioni suppletive. Il regolamento può prevedere che le elezioni suppletive si tengano una sola volta all'anno. In prima applicazione il regolamento viene approvato dal Consiglio ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche.

(8) I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 3 (Elezione del presidente)

(1) Il presidente del Consiglio è eletto dall'assemblea dei sindaci di tutti i comuni lo stesso giorno delle elezioni dei componenti, dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle stesse.

IDEM

(2) È eleggibile chi è stato designato o eletto quale componente del Consiglio.

(3) Si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2, in quanto compatibili.

Art. 4 (Durata in carica, rinnovo e decadenza)

(1) Il Consiglio rimane in carica per il periodo corrispondente a una consiliatura comunale ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

(2) Il nuovo Consiglio è insediato entro sei mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, nella data stabilita con il decreto di nomina dei componenti.

IDEM

(3) I componenti decadono qualora cessino per qualsiasi causa dalla carica di sindaco o di assessore del comune. Se si tratta di componenti designati dai comuni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), si provvede a nuove designazioni; se si tratta di componenti eletti, si procede, nella successiva assemblea generale, a elezione suppletiva nell'ambito del raggruppamento di riferimento.

Art. 5 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio)

(1) Il Consiglio ha autonomia normativa e organizzativa, e opera in posizione di indipendenza funzionale.

(2) Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

(3) Salvo quanto stabilito dalla presente legge, il regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni nonché le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi comprese le modalità per lo svolgimento di consultazioni della generalità dei comuni.

IDEM

(4) Il Consiglio, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico italiano e al gruppo linguistico ladino. Il vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano è proposto dai componenti designati dal comune capoluogo.

(5) Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza e di commissioni interne; può prevedere casi nei quali funzioni del Consiglio sono esercitate da questi organismi.

(6) Il regolamento può prevedere casi nei quali ai lavori del Consiglio e delle sue articolazioni interne partecipano altri soggetti, senza diritto di voto.

(7) Il regolamento assicura le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso presso la Provincia e il Consiglio provinciale; esso disciplina le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio.

(8) Il Consiglio può avvalersi del personale e delle strutture messe a disposizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, da singoli comuni, dalle comunità comprensoriali, così come dai loro enti strumentali; i rapporti relativi, anche finanziari, sono regolati da apposite convenzioni.

(9) Il Consiglio presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa, per l'approvazione. La gestione delle relative spese avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale. Per l'erogazione delle spese la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del Presidente del Consiglio e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.

(10) Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, che può formulare osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale tra Consiglio e Consiglio provinciale.

Art. 6 (Parere obbligatorio del Consiglio)

(1) Il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale. Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sui piani e programmi provinciali di carattere

generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni. In relazione ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, il parere è richiesto prima dell'approvazione definitiva dei medesimi da parte della Giunta. Per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali. Il presidente del Consiglio o un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è sentito dalla commissione del Consiglio provinciale competente per la trattazione dei progetti di legge, dei disegni di legge e degli altri atti di cui al presente comma.

IDEM

(2) Prima della loro approvazione definitiva, sono comunicati al Consiglio gli atti di cui al comma 1 che, già sottoposti all'esame di detto organo, sono stati successivamente oggetto di sostanziali modificazioni nel corso del procedimento.

(3) La segreteria del Consiglio provinciale o l'assessore/l'assessora provinciale proponente trasmettono al Consiglio i progetti degli atti di cui al comma 1 per il parere. I pareri sono resi dal Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio provinciale. Il termine può essere elevato su richiesta motivata del presidente del Consiglio ovvero ridotto per ragioni di urgenza prospettate dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale. Decorso il termine, si prescinde dal parere.

(4) Nel caso in cui il parere in ordine a progetti di legge o disegni di legge risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la commissione legislativa, prima di giungere alla votazione finale del progetto di legge o del disegno di legge deve motivatamente deliberare di non seguire il parere. La segreteria del Consiglio provinciale trasmette al Consiglio per la discussione in aula, oltre al parere del Consiglio dei comuni, anche la suddetta delibera della commissione legislativa. Dell'eventuale delibera della commissione legislativa deve altresì essere informato il Consiglio dei comuni.

(5) Nel caso in cui il parere in ordine a regolamenti provinciali o ad atti amministrativi risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta provinciale, all'atto di approvazione dei provvedimenti deve specificamente motivare il discostamento dal parere del Consiglio, informandolo di conseguenza.

Art. 7 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)

(1) Il Consiglio ha l'iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all'articolo 6, comma 1. L'iniziativa è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della norma di copertura finanziaria del

Art. 7 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)

(1) Il Consiglio ha l'iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all'articolo 6, comma 1. L'iniziativa è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della norma di copertura finanziaria del

disegno di legge. Trovano applicazione le regole dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

(2) Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all'articolo 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale. Si applica il Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

(3) Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può promuovere il referendum propositivo nelle materie di cui all'articolo 6, comma 1. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge da sottoporre a referendum. Trovano applicazione l'articolo 15, comma 2, e, in quanto compatibile, il Capo III della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

(4) Il Consiglio può chiedere il referendum consultivo secondo quanto disposto dalla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

Art. 8 (Competenze in materia di finanza locale)

(1) Il Consiglio esercita le funzioni che lo Statuto di autonomia, le norme di attuazione e le leggi provinciali assegnano a rappresentanze unitarie dei comuni in materia di finanza locale.

IDEM

Art. 9 (Altre competenze del Consiglio)

(1) Il Consiglio formula proposte relative a materie di interesse dei comuni, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale.

(2) Il Consiglio può esprimere osservazioni su tutte le proposte, anche emendative di altre, depositate in Consiglio provinciale. A tal fine le proposte sono comunicate al Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

(3) Il Consiglio esprime parere facoltativo, quando richiesto dagli organi provinciali.

IDEM

(4) Il Consiglio esercita le competenze, anche deliberative e di amministrazione attiva, a esso assegnate dalla legislazione provinciale, particolarmente per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all'assegnazione di contributi finanziari.

disegno di legge. **Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22.**

(2) Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all'articolo 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale. **Si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.**

(3) Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può promuovere il referendum propositivo nelle materie di cui all'articolo 6, comma 1. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge da sottoporre a referendum. **Trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo II della legge provincia 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.**

(4) Il Consiglio può chiedere il referendum consultivo secondo quanto disposto dalla **legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.**

(5) Il Consiglio promuove intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione tra comuni, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, allo scopo di favorire lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nel territorio provinciale, e di assicurare adeguati livelli di servizio pubblico. Le intese tra la Provincia e i comuni sono definite nella conferenza prevista dall'articolo 10.

Art. 10 (Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni)

(1) È istituita la Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni, per la definizione di intese tra la Giunta provinciale e il Consiglio. La Conferenza si riunisce su richiesta di uno dei due organi.

(2) La Conferenza è costituita con la partecipazione del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta provinciale e dei componenti del Consiglio.

(3) Con apposita intesa è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

(4) Le intese sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta provinciale e della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

(5) Le intese sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal presidente del Consiglio. Le intese sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

(6) Il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza prevede i casi nei quali le intese possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia e del presidente del Consiglio, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della Giunta provinciale e del Consiglio

IDEM

Art. 11 (Indennità e rimborsi spese)

(1) Al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un'indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) Ai componenti del Consiglio è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza

IDEM

esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Art. 12 (Seduta congiunta)

(1) Il Consiglio provinciale e il Consiglio possono riunirsi di comune accordo in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie comunali nella provincia.

IDEM

Art. 13 (Norma finanziaria)

(1). La presente legge non comporta spese per l'anno finanziario 2009.

(2) Per gli anni finanziari successivi le spese per l'attività del Consiglio derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

IDEM

Art. 14 (Abrogazione)

(1) La legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche, è abrogata.

IDEM

Art. 15 (Norme transitorie e finali)

(1) In prima applicazione, il Consiglio è costituito secondo le disposizioni della presente legge successivamente al turno generale del 2010 per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia.

(2) Fino all'insediamento del Consiglio costituito secondo le disposizioni della presente legge rimane in carica il Consiglio di cui alla legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche, che opera secondo la normativa ivi prevista, fatta salva la nuova competenza di cui all'articolo 2, comma 7.

IDEM

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.